Sentenza n. 252/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Giudice
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32724** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

DALL'ASEN Oliviero nato a Mel (BL) il 29.1.1957, residente a Borgo Valbelluna (BL), via Tiago, n. 1 – fraz. Mel (C.F. DLLLVR57A29F094Y), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Cerrone (C.F. CRRCHR77H59D530X), pec chiara.cerrone@ordineavvocatibellunopec.it e dall'avv. Lorenzo Locatelli (C.F. LCTLNZ61M24F205O), pec lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it, per elezione domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara Cerrone in Feltre (BL) via Monte Cauriol, n. 1 **e altri;**

VISTO, l'atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2025 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale

VISTA la comparsa di costituzione depositata dal convenuto in data 19 maggio 2026, contenente l'istanza di ammissione al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.;

VISTO il decreto n. 5/2026 del 17 giugno 2026 con cui il convenuto è stato ammesso alla procedura di definizione del giudizio con rito abbreviato;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026 - celebratasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Garlisi e l'Avv. Flavio Bagolin in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Locatelli nell'interesse del convenuto

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2026, la Procura erariale conveniva in giudizio, a vario titolo, il Sigg. **Oliviero DALL'ASEN** e i sigg. Manuela BASSANI, Daniela DE CARLI, Paola COLDEBELLA, Renato DEGLI ANGELI, Gianluigi ROSSETTI, per vederli condannare, ciascuno per la quota di riferimento, al risarcimento del danno cagionato al Comune di Feltre (BL), nella misura complessiva di **euro 33.964,47,** conseguente all'avvenuta prescrizione di un'azione erariale di danno dovuta all'omessa segnalazione della fattispecie illecita alla Procura della Corte dei conti da parte degli stessi convenuti.

Nel dettaglio, il Pubblico Ministero riferiva di una complessa vicenda, amministrativa e processuale, all'esito della quale era rimasto accertato, a

seguito di sentenza n.488/2023 del Tribunale di Belluno, che il RUP e Direttore dei Lavori per la realizzazione di un bocciodromo comunale, Arch. DALL'ASEN - e per esso l'Amministrazione comunale - era da ritenersi responsabile a titolo di colpa grave per una quota del 26,45% dei danni conseguenti alla non corretta esecuzione delle opere (che aveva determinato infiltrazione di acque piovane e fenomeno di condensa), complessivamente quantificata in euro 33.964,47: in tale importo dovevano considerarsi, oltre alla quota di danno relativa ai vizi dell'opera (euro 26.066,73), anche analoga quota percentuale della spesa per le consulenze tecniche espletate nel giudizio civile (euro 2.607,74) così come del danno non patrimoniale all'immagine dell'Amministrazione (euro 5.290,00), come rimasti accertati nel giudizio civile.

Atteso che il danno indiretto ascrivibile all'Arch. DALL'ASEN per la vicenda gestionale era da ritenersi prescritto – proseguiva il Requirente - dello stesso dovevano rispondere pro quota, secondo gli assunti attorei, i soggetti che, avendo omesso la segnalazione di danno alla Procura regionale della Corte dei conti, avevano determinato il verificarsi dell'effetto estintivo e dunque, tra gli altri, anche l'Arch. DALL'ASEN, il quale aveva omesso di effettuare la dovuta denuncia di danno erariale nella sua posizione di RUP e direttore dei lavori e di dirigente a tempo determinato del *"Settore gestione del Territorio"* e dell'*"Unità di Progetto Pianificazione del Territorio"* per il periodo 7 febbraio 2013 - 13 giugno 2017.

2. L'Arch. DALL'ASEN, chiamato a rispondere del 50% del danno complessivamente contestato e dunque di **euro 16.982,23**, proponeva istanza di ammissione al rito abbreviato su parere favorevole della Procura erariale,

la quale rideterminava l'importo dovuto nella misura di **euro 4.800,00**, pari al 30% circa della richiesta di condanna, in favore del Comune di Feltre.

3. Nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, la difesa del convenuto ha concluso come da memoria di costituzione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato e il rappresentante della Procura ha confermato il proprio parere favorevole alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Con decreto n. 5/2026 del 17 giugno 2026 il Collegio, dopo averne verificato la ritualità, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, presentata dall'Arch DALL'ASEN Oliviero e ha determinato la somma complessivamente dovuta dal convenuto per la definizione del giudizio in **euro 4.800,00,** disponendone il versamento in favore del Comune di Feltre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Il convenuto ha provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato decreto, come da documentazione ritualmente depositata in Segreteria in data 26 agosto 2026, attestante l'avvenuto incasso da parte del Comune di Feltre dell'importo sopra indicato.

5. All'udienza camerale odierna l'Avv. Flavio Bagolin dava atto del deposito della documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle somme determinate dal Colegio con decreto n. 5/2026 e chiedeva disporsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio, domanda cui si associava il Pubblico Ministero.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il Collegio, preso atto dell'avvenuto rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 5/2026, procede alla definizione del giudizio nei confronti del convenuto DALL'ASEN Oliviero, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c.:

In conseguenza dell'avvenuto pagamento, dunque, il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio, in conformità al costante ed uniforme orientamento della Sezione (*ex multis*, recentemente, sent. n. 100 e n.211 2025).

7. Quanto al regolamento delle spese del giudizio, il Collegio rileva che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve formare oggetto di valutazione da parte del giudice secondo l'espressa previsione dell'art. 130, comma 8, c.g.c. differentemente da quanto disposto per i casi di estinzione del giudizio regolati dall'art.111, comma 8 c.g.c. ("*le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto*") o di estinzione per rinuncia agli atti del processo a termini dell'art. 110, comma 7, c.g.c. ("*la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese").*

Sussistono, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti per l'accoglimento della richiesta di compensazione avanzata dalla parte convenuta, cui si è associato il Pubblico Ministero.

A tal fine deve valorizzarsi, anzitutto, la circostanza che l'istanza di definizione alternativa del giudizio da parte del richiedente ha consentito di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo grado ed eventualmente anche in appello) e di poter pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con decreto n. 5/2026, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'amministrazione

danneggiata.

Si devono poi considerare gli ulteriori elementi già valutati in sede di emissione del decreto n. 5/2026, relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del PM, alla condotta del convenuto e all'entità del danno, per come emergenti allo stato degli atti di causa, oltre all'odierna adesione, da parte del Requirente, alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio formulata dalla difesa del sig. DALL'ASEN Oliviero,

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando ai sensi del'art.130 c.g.c.:

- dichiara estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 32274 del registro di Segreteria, nei confronti di DALL'ASEN Oliviero;

- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 21/09/2026

Il Funzionario preposto

(Firmato digitalmente)
Nadia Tonolo